



Attuazione PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose D.L. 152/2021 / A.C. 3354

Dossier n° 134 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

17 novembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3354
D.L.	152/2021
Titolo:	Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	52
Date:	
emanazione:	6 novembre 2021
pubblicazione in G.U.:	6 novembre 2021
presentazione:	6 novembre 2021
assegnazione:	6 novembre 2021
scadenza:	5 gennaio 2022
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di **52 articoli**, suddivisi in **180 commi**; è ripartito in **5 Titoli**, suddivisi in **16 Capi**.

Il **Titolo I (MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021)** consta di **6 capi**. Il **Capo I (TURISMO)** comprende gli **articoli da 1 a 4**.

L'**articolo 1** attribuisce alle **imprese del settore turistico**, ricettivo e fieristico-congressuale un **credito di imposta** e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.

L'**articolo 2** – utilizzando i fondi previsti nel PNRR - istituisce nell'ambito del **Fondo di garanzia** per le piccole e medie imprese una "**Sezione Speciale Turismo**" per la concessione di garanzie ai medesimi soggetti potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.

L'**articolo 3**, nell'attuazione della linea progettuale "**Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo**", Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR, prevede **contributi diretti** alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale e finanziamenti agevolati per le spese non coperte da tali contributi. Detti incentivi sono alternativi a quelli di cui all'articolo 1.

L'**articolo 4** attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad **agenzie di viaggi** e tour operator un **credito di imposta** nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Il **Capo II (INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA)** comprende gli **articoli da 5 a 6**.

L'**articolo 5** modifica le procedure di approvazione del **Contratto di programma tra MIMS e RFI**.

L'**articolo 6**, modificando il d.l. n. 77/2021 (*governance* PNRR), modifica i tempi di realizzazione degli **interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziari**, anche se non finanziati nel PNRR o nel PNC.

Il **Capo III (INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE)** comprende l'**articolo 7**.

L'**articolo 7** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi s.p.a. per l'espletamento delle procedure di gara per la **realizzazione del Polo strategico nazionale**, infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR (M1C1, investimento 1.1. "Infrastrutture digitali"). Sogei s.p.a. è autorizzata ad erogare servizi cloud a favore di diverse amministrazioni, mentre vengono soppresse le altre previsioni che affidavano ad essa e a Consip s.p.a. lo svolgimento di tali servizi.

Il **Capo IV (PROCEDURE DI SPESA)** comprende gli **articoli da 8 a 10**.

L'**articolo 8** prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato "**Fondo Ripresa Resilienza Italia**"

per l'attuazione -nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni.

L'**articolo 9, comma 1, proroga** di un anno, al 31 dicembre 2026, la data entro la quale deve essere conclusa l'**attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC)**, relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020.

L'**articolo 9, comma 2**, modifica la disciplina vigente in tema di **rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni**.

L'**articolo 9, commi da 3 a 5**, stabilisce la possibilità di **collaborazione tra enti pubblici** nel rendere interoperative diverse **banche dati amministrative** per promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR.

L'**articolo 9, commi 6-7 e 12-13**, reca **norme di natura contabile** funzionali alla gestione delle risorse destinate all'attuazione del PNRR.

L'**articolo 9, commi 8 e 9**, istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato il **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa**, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa.

L'**articolo 9, commi 10 e 11**, autorizza il MEF, per il rafforzamento delle strutture della **Ragioneria generale dello Stato**, a **reclutare 40 unità di personale** ed ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di **10 esperti**.

L'**articolo 9, commi da 14 a 17**, interviene in ordine alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR denominata "**Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale**", nell'ambito della struttura di governance istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

L'**articolo 10** istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR** di competenza del medesimo Ministero - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

Il **Capo V (ZONE ECONOMICHE SPECIALI)** comprende l'**articolo 11**.

L'**articolo 11** introduce lo **sportello unico digitale** per la presentazione dei progetti di **nuove attività nelle ZES** e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.

Il **Capo VI (UNIVERSITÀ E RICERCA)** comprende gli **articoli da 12 a 15**.

L'**articolo 12** semplifica la disciplina relativa alla determinazione dei **requisiti di eleggibilità per l'accesso**, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), **alle borse di studio**, e per la determinazione dei relativi importi.

L'**articolo 13** autorizza il **Ministero dell'università e della ricerca** ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, **servizi professionali di assistenza tecnica** per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

L'**articolo 14** stabilisce che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli **ordinamenti dei "corsi di studio universitari"**, una **parte dei crediti formativi universitari** può essere riservata ad **attività affini o integrative**, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, prevede **la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD**.

L'**articolo 15** reca modifiche alla disciplina in materia di **realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari** di cui all'art.1 della legge n.338 del 2000, con la duplice finalità di semplificazione delle procedure, di cui si dispone l'effettuazione con modalità informatiche, nonché di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.

Il **Titolo II (ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR)** consta di **5 capi**. Il **Capo I (AMBIENTE)** comprende gli **articoli da 16 a 19**.

L'**articolo 16** reca norme in materia di **risorse idriche**.

L'**articolo 17** prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un **Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani**.

L'**articolo 18** prevede una serie di modifiche alla disciplina della **valutazione ambientale strategica (VAS)** finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali.

L'**articolo 19** reca modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di **obblighi dei produttori** relativamente alla gestione del **fine vita degli impianti fotovoltaici**.

Il **Capo II (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE)** comprende gli **articoli da 20 a 23**.

L'**articolo 20** disciplina l'attribuzione di **contributi statali ai comuni**, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio.

L'**articolo 21**, in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, disciplina stanziamenti e modalità di individuazione e finanziamento di **progetti finalizzati a**

favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, a promuovere la rigenerazione urbana e a sostenere progetti legati alle *smart cities*.

L'**articolo 22** disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR per l'attuazione di **nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico**.

L'**articolo 23** consente l'utilizzo delle risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)** del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.

Il **Capo III (SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI)** comprende gli **articoli da 24 a 26**.

L'**articolo 24** demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un **concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative** dal punto di vista architettonico e strutturale, sostenibili e adatte a sistemi di didattica innovativa.

L'**articolo 25** prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo **programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN)** allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.

L'**articolo 26** reca disposizioni in materia di **chiamata diretta nelle università** e di **mobilità dei professori universitari e dei ricercatori**. Tra l'altro, amplia le possibilità di reclutamento, per chiamata diretta o per procedure selettive, di professori ordinari e associati e ricercatori stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri.

Il **Capo IV (SERVIZI DIGITALI)** comprende gli **articoli da 27 a 30**.

L'**articolo 27** reca alcune misure in materia di **digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni**, ampliando, tra l'altro, le modalità di accesso al domicilio digitale e l'accessibilità dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

L'**articolo 28** prevede che le camere di commercio pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la **Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)**.

L'**articolo 29** istituisce il "**Fondo per la Repubblica Digitale**" alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali.

L'**articolo 30** semplifica, mediante l'accentramento dei compiti nel MIMS, il quadro delle convenzioni previste dalla legislazione precedentemente in vigore, relative all'**attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica**.

Il **Capo V (PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE)** comprende gli **articoli da 31 a 40**.

L'**articolo 31** reca disposizioni riguardanti i **professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR**, prevedendo, tra l'altro, che tali professionisti non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, e che le regioni e le province autonome possono attivare incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti nel numero minimo di mille.

L'**articolo 32** reca disposizioni finalizzate all'**ampliamento** del novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione **Formez PA**.

L'**articolo 33** istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "**Nucleo PNRR Stato-Regioni**", al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.

L'**articolo 34** assegna al **Ministero della transizione ecologica**, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, **un contingente di personale fino a 152 unità**, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR.

L'**articolo 35** reca disposizioni concernenti l'**organizzazione del Ministero della Giustizia**, con particolare riguardo: all'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia; alla creazione di nuovi posti dirigenziali; alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero; allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo.

L'**articolo 36** detta alcune disposizioni per il **potenziamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione**, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente **ridenominata Unità per la semplificazione**.

L'**articolo 37** integra la **composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard** (da 11 a 12 membri) con un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

L'**articolo 38** dispone la **proroga**, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, dei **componenti del CTS** (Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci) e del **Comitato prezzi e rimborso (CPR)**, già scaduti il 4 novembre 2021.

L'**articolo 39** novella parzialmente l'articolo 17-*novies* del d.l. n. 80/2021, limitando la possibilità di conferire l'incarico di **Inviato speciale per il cambiamento climatico** esclusivamente ai dipendenti di

amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.

L'**articolo 40** semplifica il **procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale**, eliminando il momento 'intermedio' dei piani annuali, e prevedendo che i singoli programmi d'intervento siano approvati in forma 'semplificata' con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria.

Il **Titolo III (GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT)** consta di **3 Capi**. Il **Capo I (GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA)** comprende gli **articoli da 41 a 44**.

L'**articolo 41** interviene sulla disciplina che riguarda la **nomina e le funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio**.

L'**articolo 42** modifica i poteri del **Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto**.

L'**articolo 43** modifica la struttura del **Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive**.

L'**articolo 44** autorizza l'utilizzo del fondo già istituito per **indennizzare i titolari di biglietti e voucher non utilizzati, emessi da Alitalia** in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rimborso dei biglietti o voucher emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il **Capo II (IMPRESE AGRICOLE)** comprende l'**articolo 45**.

L'**articolo 45** dispone alcune modificazioni alla vigente **disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria**, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

Il **Capo III (SPORT)** comprende l'**articolo 46**.

L'**articolo 46** riconosce a **Sport e Salute Spa**, per l'anno 2021, un **contributo** di euro 27.200.000, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Il **Titolo IV (INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA)** consta di **1 Capo**. Il **Capo I (INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA)** comprende gli **articoli da 47 a 49**.

L'**articolo 47** modifica l'**art. 34-bis del Codice antimafia**, in tema di **controllo giudiziario delle aziende** che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal successivo articolo 49 del decreto-legge.

L'**articolo 48** introduce il **contraddittorio endoprocedimentale** in materia di **informazione antimafia**.

L'**articolo 49** introduce nel Codice antimafia la previsione di **misure amministrative di prevenzione collaborativa** applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorché i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

Il **Titolo V (ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI)** consta di **1 Capo**. Il **Capo I (ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI)** comprende gli **articoli da 50 a 52**.

L'**articolo 50, comma 1**, dispone che **non possano essere espropriati** dall'agente della riscossione i **beni assolutamente impignorabili** ai sensi del codice di procedura civile.

L'**articolo 50, comma 2**, sopprime il riferimento alla necessità dell'adozione di un DPCM ai fini dell'**istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica** e ne modifica la composizione.

L'**articolo 50, comma 3**, prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle **procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** recata dall'art. 194-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

L'**articolo 50, comma 4**, prevede l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 41-quater del D.L. 69/2013 relativa all'**utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi**.

L'**articolo 50, comma 5**, prevede l'abrogazione dei commi 1 e 2-bis dell'art. 1 del D.L. 111/2019 che hanno previsto l'approvazione di un "**Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria**" e istituito presso il Ministero della transizione ecologica il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.

L'**articolo 51** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

L'**articolo 52** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Collegamento con lavori parlamentari

Alcune misure del provvedimento appaiono costituire attuazione di misure legislative previste dal PNRR; si tratta, in particolare, **dell'articolo 5** (iter dei contratti di programma con RFI); **dell'articolo 6** (approvazione

dei progetti ferroviari); del **comma 5 dell'articolo 7** (riforma *cloud first*); del **comma 2 dell'articolo 9** (riduzione tempi di pagamento PA); dei **commi 8 e 9 dell'articolo 9** (*spending review*); dell'**articolo 13** (riforma *cloud first*); dell'**articolo 14** (riforma delle classi di laurea); dell'**articolo 15** (alloggi per gli studenti); dell'**articolo 22** (rischio idrogeologico); si tratta di misure per le quali la decisione del Consiglio UE di approvazione del PNRR italiano prevede come termine per l'approvazione il **dicembre 2021**; fa eccezione solo la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni che ha come termine per l'approvazione il **marzo 2023**.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 52 articoli, per un totale di 180 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte; in primo luogo vi è la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); tale finalità appare qualificare il provvedimento come "**provvedimento ab origine a contenuto plurimo**", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo" (in questo caso appunto l'attuazione del PNRR); a queste si aggiungono altre specifiche finalità, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR ma sono pure indicate nel preambolo: l'introduzione di misure in materia di "prevenzione antimafia; di coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi"; *al riguardo si ricorda che il Comitato, in precedenti analoghe occasioni (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 recante proroga di termini) aveva raccomandato di evitare in un provvedimento già caratterizzato da una ratio unitaria ampia e trasversale (in quel caso la proroga di termini legislativi) ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche finalità;*

Ciò premesso, *si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie sopra indicate delle disposizioni di cui all'articolo 40 (disposizioni relative al sistema del servizio civile universale) e all'articolo 44 (disposizioni in materia di Alitalia).*

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 180 commi, 31 richiedono provvedimenti attuativi; nel complesso il decreto-legge richiede, ai fini della sua attuazione, 6 DPCM, 14 decreti ministeriali e 11 provvedimenti di altra natura; in 5 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; *ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire il comma 15 dell'articolo 1 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del turismo "entro il 31 marzo 2025", un termine che appare eccessivamente lontano per l'attuazione di una misura che dovrebbe essere, ai sensi del ricordato articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di "immediata applicazione".*

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Si valuti l'opportunità di approfondire alcune disposizioni con riferimento al sistema delle fonti; in particolare:

- il **comma 3 dell'articolo 2** appare introdurre, in materia di finanziamenti del settore turistico, una disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, con l'effetto di una possibile "rilegificazione", in modo che appare frammentario, di parte della disciplina;
- la **lettera b) del comma 6 dell'articolo 24** prevede, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, la temporanea assegnazione di tre posizioni dirigenziali di livello generale; *al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione con riferimento al "trasferimento" operato nella sede legislativa di aspetti ordinariamente rimessi ad atti secondari; in relazione a questo fenomeno, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato l'esigenza di una valutazione sotto i profili della "non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del Legislatore";*
- il **comma 5 dell'articolo 35** prevede la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia con l'atto atipico del DPCM, cioè in deroga alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione; *al riguardo, si ricorda che analoghe disposizioni sono state oggetto in passato di rilievi critici da parte del Comitato per la legislazione in quanto esempio di "fuga dal regolamento" (si veda da ultimo proprio il parere reso dal Comitato nella seduta del 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 del decreto-legge n. 77 del 2021);*
- la **lettera c) del comma 1 dell'articolo 41** prevede la nomina con DPCM fino al 31 dicembre 2025 del sindaco *pro tempore* di Napoli a Commissario straordinario per il comprensorio di Bagnoli-Coroglio, in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari

straordinari siano nominati con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

- la **lettera b) del comma 1 dell'articolo 42**, al settimo periodo, prevede che il Commissario straordinario per la città di Taranto operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2021) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; *in proposito, si ricorda che si tratta di una formulazione che è stata in più occasioni oggetto di rilievi critici da parte del Comitato* (si veda da ultimo il già richiamato parere sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021);

Inoltre, due disposizioni (**l'articolo 41, comma 1, lettera b), ultimo periodo**, concernente il comprensorio di Bagnoli-Coroglio e **l'articolo 42, comma 1, lettera b), nono periodo**, concernente la città di Taranto) consentono per specifiche gestioni commissariali l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (vale a dire i poteri sostitutivi previsti per l'esecuzione dei progetti del PNRR) "in quanto compatibili". *Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire l'effettiva portata dell'espressione "in quanto compatibili". Si ricorda inoltre che, nel già richiamato parere sul disegno di legge C 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, il Comitato per la legislazione aveva avanzato, con una condizione, alcuni rilievi critici sui poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12.*

In particolare, si rilevava:

- l'esigenza di "una maggiore specificazione, al comma 4, delle fattispecie di casi "in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità", fattispecie che giustificano l'esercizio dei poteri sostitutivi;
- che al comma 5 andavano maggiormente specificati "i principi generali dell'ordinamento" e "i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi (si richiama in proposito il parere reso dal Comitato nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, cd. sbloccacantieri);
- che al comma 6 si stabiliva che "di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti"; al riguardo, si invitava a chiarire se si intendesse prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo o anche successivamente.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- i **commi 6 e 7 dell'articolo 9** consentono al Ministero dell'economia, per l'esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione di *Next Generation EU*; *al riguardo, andrebbero meglio esplicitate le procedure dell'anticipazione, anche in considerazione del fatto che la disposizione, in deroga solo implicita al principio dell'annualità di bilancio, non appare definire come i movimenti di cassa incidano sulle assegnazioni legislative annuali di bilancio;*
- il **successivo comma 12** prevede che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR possano essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato per l'attuazione del programma *Next Generation EU*; *in proposito si valuti l'opportunità di specificare ulteriormente la formulazione della disposizione con riferimento alle condizioni e alla procedura con cui potranno essere effettuati tali versamenti, anche in considerazione del fatto che potrebbero risultare coinvolte autorizzazioni legislative di spesa.*